



**COMUNE DI CORIANO**

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE CON L'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI VENDITA E PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.**

Approvato con Delibera di C.C. n.

## INDICE

### TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

Art. 1	Oggetto, finalità e definizioni.....	pag.	3
Art. 2	Riferimenti normativi.....	pag.	3
Art. 3	Attività ammesse nei chioschi.....	pag.	4

### TITOLO II – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 4	Piano di localizzazione .....	pag.	4
Art. 5	Dimensione e caratteristiche dei chioschi .....	pag.	5-6
Art. 6	Elementi di arredo e di servizio al chiosco .....	pag.	6
Art. 7	Allacciamento alle linee di servizi .....	pag.	6
Art. 8	Requisiti Igienico Sanitari e Rispetto delle norme igienico sanitarie .....	pag.	7
Art. 9	Concessione occupazione suolo pubblico - Durata .....	pag.	7-8

### TITOLO III – NORME COMMERCIALI

Art. 10	Sub-ingressi e cessazioni .....	pag.	8
---------	---------------------------------	------	---

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 11	Revoca della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	pag.	9-10
Art. 12	Obblighi e responsabilità del titolare – concessionario dell'area.....	pag.	10
Art. 13	Obblighi del Comune .....	pag.	10
Art. 14	Infrazioni e Sanzioni .....	pag.	10

## TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione/assegnazione di aree pubbliche, di proprietà del Comune di Coriano, per l'installazione e la disciplina d'esercizio di chioschi (e la cura dell'area pubblica di pertinenza), per l'esercizio di attività di edicola ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.; di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; di attività artigianale per la produzione e la vendita di piadina e di prodotti tipici ai sensi della Legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; nonché per la vendita di piante e di fiori, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., come anche espresse al successivo art. 3.
2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
  - a) **Chioschi**: le strutture e/o i manufatti isolati, smontabili, di dimensioni contenute, appoggiati su suolo pubblico, ed esercenti l'attività a servizio del pubblico mediante la vendita diretta al pubblico dei prodotti descritti al seguente art. 3 che, una volta installati possono permanere per l'intera durata della Concessione dell'Area.
  - b) **Area in Concessione**: area di proprietà comunale, destinata a parcheggio o verde pubblico (ai sensi del vigente strumento urbanistico) di max 100 mq. (i 100 mq. comprendono anche la superficie del chiosco), assegnata a soggetto privato per l'installazione dei chioschi di cui al punto a) ai fini dell'esercizio delle attività di cui al punto 1.; nella stessa è ammessa la collocazione di tavoli, panche, ombrelloni, come indicato all'art. 6 punto 1C.
  - c) **Area di Pertinenza**: area di proprietà comunale ove è contenuta l'area di cui al punto b.; è in adiacenza all'area in Concessione; tale area di pertinenza non può essere utilizzata per le attività di cui al punto b).

### Art. 2

#### Riferimenti normativi

1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente regolamento:
  - a) Legge 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i., "Norme in materia di commercio";
  - b) Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., "Legge Quadro Artigianato";
  - c) Ordinanza del Ministero Sanità del 26 Giugno 1995 "Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari";
  - d) Ordinanza del Ministero della Salute del 03 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
  - e) Regolamento Comunale d'Igiene vigente;
  - f) DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; L.R. 21 ottobre 2004 n.23; Piano Regolatore Generale e gli altri strumenti urbanistici vigenti o adottati inerenti la zona d'intervento; Il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
  - g) L.R. Emilia - Romagna n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i., "Semplificazione della disciplina edilizia";
  - h) L.R. Emilia - Romagna n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i., "Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande";
  - i) D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i., "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
  - j) Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente;
  - k) Legge n. 214 del 30/12/2023 - "Art. 11 Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche".

**Art. 3**  
**Attività Ammesse**

1. Le attività che possono essere svolte nei chioschi sono:
  - a) produzione e vendita di piada romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione romagnola;
  - b) vendita di piada romagnola preconfezionata e di panini e focacce;
  - c) vendita in confezione sigillata di bevande analcoliche o con gradazione alcolica fino al 15% massimo;
  - d) vendita di caffè e di prodotti di pasticceria già pronti;
  - e) vendita di gelati;
  - f) attività di edicola;
  - g) vendita di piante e fiori.
2. Le autorizzazioni commerciali connesse alle attività ammesse nei chioschi, si distinguono in:
  - a) autorizzazione all'attività artigianale di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e s.m.i., (per la produzione e vendita di piada romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione);
  - b) autorizzazione all'attività di pubblico esercizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003, e s.m.i. ed ex D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e s.m.i., (per la vendita di piadina romagnola preconfezionata, di panini e focacce, di bevande, di caffè, di prodotti di pasticceria già pronti e di gelati);
  - c) autorizzazione all'attività di esercizio di vicinato ai sensi del D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e s.m.i. (vendita di piante e fiori);
  - d) autorizzazione all'esercizio dell'attività di edicola ai sensi del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i. e D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., (vendita di quotidiani e/o periodici).

**TITOLO II – NORME DI EDILIZIA ED URBANISTICA COMMERCIALE**

**Art. 4**  
**Piano di localizzazione**

1. Le aree oggetto di Concessione sono individuate dall'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale indicare per area una specifica attività commerciale connessa all'area in concessione, tra quelle previste in regolamento.
2. L'aggiudicazione delle Aree avviene con gara ad evidenza pubblica.
3. E' vietata l'installazione dei chioschi o di ogni sua opera nelle fasce di rispetto stradali come definite dal Codice della strada e dal PRG vigente.
4. L'installazione del chiosco deve essere fatta senza pregiudizio alla corretta utilizzazione dei percorsi ciclo pedonali, dell'area a verde.
5. Sono vietati: l'abbattimento di essenze arboree, fatto salvo parere del servizio competente; l'installazione di opere di arredo (gazebo, tettoie, ecc.); la pavimentazione di aree esterne è unicamente autorizzata con materiale permeabile destinato alla zona tavoli.
6. L'installazione di chioschi ricadenti in aree vincolate ai sensi della L. n. 1497/1939 e della L. n. 431/1985 sarà soggetta al parere ed alle prescrizioni della "Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici".
7. E' consentita l'autorizzazione all'installazione di chiosco ed all'esercizio delle attività indicate in regolamento, solamente per un'unità ad area e nel limite di max 2 concessioni a frazione/località per la stessa attività.

## Art. 5

### Dimensioni e caratteristiche dei chioschi

1. Ai fini del presente regolamento per superficie del chiosco si intende la superficie totale ammessa.
2. La realizzazione/collocazione dei chioschi, su dette aree, sarà concessa nel rispetto delle norme: di concessione di suolo pubblico, urbanistico – edilizie vigenti (Regolamento Edilizio-Norme Regionali in edilizia, Norme di PRG), del Codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. e relativo Regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, igienico sanitarie vigenti in materia, con particolare riguardo ai disposti dell'Ordinanza del Ministero della Salute n. 03/04/2002 nel caso di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche.
3. I chioschi di cui al presente regolamento, quali strutture posti su area pubblica potranno avere le seguenti **“Dimensioni”**:
  - **superficie massima di mq 45** (compresi servizi igienici per utenti, servizi igienici per il personale, proporzionati al numero dello stesso, ed altri vani di servizio tra cui spazio spogliatoio con armadietti per il personale);
  - **altezza massima di mt 4,00**, misurata dal piano di campagna al punto di intersezione tra la copertura e la parete verticale (quindi in gronda).
4. I chioschi dovranno avere le seguenti **“Caratteristiche tecniche ed ornamentali”**:
  - possedere una **forma regolare** (preferibilmente rettangolare);
  - possedere **distanze dai confini** di proprietà nel rispetto delle norme del **Codice Civile**;
  - possedere **distanze dalla carreggiata e dalle piste ciclabili di almeno ml 2**;
  - possedere il rispetto delle vigenti norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili in struttura autoportante prefabbricata e in possesso della certificazione di conformità del produttore;
  - è ammessa la realizzazione di un basamento del chiosco anche in muratura;
  - dovranno essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali, con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente e velocemente rimovibili, pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso, escludendo strutture in elevazione assemblate in opera (es. calcestruzzo);
  - la struttura del manufatto potrà essere in carpenteria metallica o in legno. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano, il contesto ed il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale,
  - la struttura deve in ogni caso rispettare i requisiti minimi in materia di prevenzione incendi per l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
  - per la copertura del chiosco dovrà essere privilegiata quella a padiglione (a falde inclinate);
  - la copertura, se a falde, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
    - pendenza: tra il 32 % – 36 %;
    - larghezza massima del cornicione di ml 1,50.
  - le tinteggiature del chiosco dovranno essere adeguate al contesto ambientale in cui tale chiosco verrà inserito;
  - gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco e/o armonizzati nella facciata;

- possedere una **targa indicativa degli orari di apertura e chiusura del chiosco e del listino dei prezzi dei prodotti**, posizionata all'esterno del Chiosco, in posizione ben visibile;
- avere in dotazione un **servizio igienico per gli utenti** con accessibilità ai diversamente abili e superamento delle barriere architettoniche, dotato di lavello, erogatore per il sapone, ed asciugamani a perdere (tale servizio è omesso nel caso di chiosco per vendita di piante o fiori e/o di attività di edicola);
- avere in dotazione un **servizio igienico per il personale**, dotato di lavello erogatore per il sapone, ed asciugamani a perdere, con antibagno e **vano per armadietti del personale** in misura proporzionale allo stesso;
- possedere **vano per deposito** di almeno mq 5.

## **Art. 6**

### **Elementi di arredo e di servizio del chiosco**

1. Sono ammessi i seguenti **"Elementi di arredo"** del chiosco:
  - a) installazione di una **pedana a terra per l'alloggio di tavoli e sedie**, previa presentazione della relativa pratica edilizia;
  - b) posizionamento di un numero massimo di **10 (dieci) tavoli con sedie e/o panche** all'interno dell'area di concessione del chiosco ed a fronte dello stesso;
  - c) posizionamento di numero massimo **6 (sei) ombrelloni** all'interno dell'area di concessione del chiosco ed a fronte dello stesso, aventi dimensioni massime di mt 3 x mt 3;
  - d) installazione di una **tenda parasole**, solo da un lato del chiosco, con aggetto non superiore a ml 2,00 del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco o con gli stessi intonati nel contesto d'installazione;
  - e) installazione di una **piccola rubinetteria – fontanella**, con annesso scolo, adiacente alla parete del chiosco, per fornire acqua potabile, (es.: per necessità quali lavarsi le mani);
  - f) installazione di un'**insegna** in aderenza al chiosco nel rispetto del Regolamento delle Insegne vigente, mediante apposita domanda. Il titolo edilizio per l'installazione dell'insegna dovrà essere richiesto o nella domanda principale per la realizzazione del chiosco o in specifica successiva;
  - g) realizzazione di **colonna esterna per l'alloggiamento dei quadri di fornitura**, in adiacenza al chiosco, di profondità 40 cm, lunghezza 1,20 e altezza massima 1,10, nel rispetto dell'estetica dei luoghi;
  - h) **impianto d'illuminazione dell'area limitrofa** al chiosco nel rispetto della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003 e s.m.i., "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico".

## **Art. 7**

### **Allacciamenti alle linee di servizi**

1. Il chiosco deve prevedere i seguenti allacciamenti minimi:
  - alla rete acquedotto;
  - alla rete di fognatura nere;
  - alla rete elettrica.
2. Gli allacci devono essere realizzati in conformità alle vigenti normative in materia, previo l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni dai servizi competenti,
3. Tutti gli oneri necessari per l'allaccio alle linee e reti pubbliche sono a carico del Concessionario; è vietata la realizzazione di derivazioni da forniture di proprietà Comunale anche con l'utilizzo di sub contatori.

**Art. 8**  
**Requisiti Igienico Sanitari e Rispetto delle norme igienico sanitarie**

1. Il chiosco ed il relativo esercizio dell'attività sono subordinati al rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari edilizi che quelli necessari per l'esercizio delle attività ammesse dal presente regolamento secondo caso specifico.
2. I chioschi dovranno rispettare le normative e disposizioni ASL (Azienda Sanitaria Locale) con riferimento alla tipologia di esercizio di attività che verrà svolta all'interno del chiosco.
3. In particolare, nel caso di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, i chioschi dovranno rispettare i dettami dell'Ordinanza del Ministero della Salute n. 03/04/2002, fatte salve successive modificazioni alla stessa.
4. Il personale addetto alla produzione, preparazione e vendita degli alimenti deve indossare idonei indumenti atti a salvaguardare l'igiene degli alimenti.
5. Gli indumenti del personale debbono essere tenuti puliti e riposti in armadietto ad uso esclusivo.
6. Le pareti interne del chiosco dovranno essere realizzate in materiale lavabile, disinfettabile.
7. I pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile, disinfettabile e antiscivolo.
8. Tutti i chioschi devono essere muniti di una unità igienica e vano spogliatoio con armadietti ad uso esclusivo del personale.
9. Il servizio igienico dovrà essere dotato di lavandino, di distributore di sapone semiautomatico e di asciugamani a perdere.
10. I punti di cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione.
11. Il chiosco deve essere dotato di appositi contenitori per la raccolta rifiuti, muniti di coperchio, sia indifferenziata che differenziata, comprendendo un bidone per la carta, uno per la plastica, uno per il vetro ed uno per l'indifferenziata, ed un bidone per ogni servizio igienico.
12. La conservazione degli alimenti deve rispettare le norme igienico sanitarie.
13. Il chiosco, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili devono essere tenuti sempre in buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità.
14. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al vigente regolamento Comunale d'Igiene, ed alla normativa vigente in materia d'igiene.

**Art. 9**  
**Concessione occupazione suolo pubblico - Durata**

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico avrà luogo a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura determinata dalla Giunta Comunale, previa verifica dei requisiti morali e professionali degli istanti.
2. La durata della concessione segue le norme comunitarie, quelle in materia di concessione di suolo pubblico e del codice dei contratti pubblici (Direttiva Bolkestein 2006/123/CE, Conferenza Unificata in data 16 luglio 2015, Deliberazione di Giunta Regione Emilia - Romagna n. 1009/2016 del 28/06/2016, D.Lgs. n. 36/2023, Legge n. 214 del 30/12/2023 - Art. 11), fatte salve successive previsioni normative.
3. Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici, da ultimo il D.Lgs. n. 36/2023, prevede che la durata delle concessioni è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, e dal periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario.

4. Pertanto, la durata delle concessioni di suolo pubblico di cui al presente regolamento è fissata in virtù della Deliberazione di Giunta Regione Emilia - Romagna n. 1009/2016 del 28/06/2016, in attuazione della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo e dell'accordo, sancito dalla Conferenza Unificata in data 16 luglio 2015 (Rep. Atti n. 67/CU), delle disposizioni di cui alla Legge n. 214 del 30/12/2023 - "Art. 11 Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche", e del Codice dei Contratti Pubblici, come segue:
- **Anni 10 - nel caso di concessione di area già dotata di chiosco**
  - **Anni 10 + Ulteriori Anni 10 - nel caso di concessione di area con necessaria realizzazione di chiosco a spese del concessionario** (quale ulteriore periodo di ammortamento degli investimenti ai fini della sostenibilità e sostegno al proseguo dell'attività)
5. Il concessionario assume a suo completo carico l'onere relativo alla costruzione del chiosco nei casi in cui se ne renda necessaria la nuova realizzazione, presentando apposita pratica edilizia. Il concessionario assume altresì l'onere di avanzare, alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi, le necessarie istanze volte al rilascio dei provvedimenti o titoli autorizzativi o atti di assenso comunque denominati, sia per la costruzione che per l'esercizio, ed all'allacciamento alla rete dei servizi pubblici, nonché il pagamento di ogni tributo locale e l'eventuale rimozione del chiosco per motivi di interesse pubblico.
6. L'installazione del chiosco è subordinata al conseguimento da parte del concessionario delle necessarie abilitazioni/legittimazioni edilizie, secondo la vigente normativa.
7. Il soggetto richiedente (titolare della concessione) dovrà presentare nei termini di bando ed in ogni caso prima dell'installazione del chiosco apposita polizza fidejussoria per il ripristino dello stato dei luoghi ante concessione (a copertura delle eventuali spese che l'Ente dovesse sostenere ai fini della rimozione forzata del chiosco, delle relative strutture, e di eventuali danni al patrimonio comunale, anche di tipo ambientale, derivanti dall'installazione del chiosco).  
L'importo minimo della polizza fidejussoria è stabilito in € 30.000 (trentamila/euro).  
La fidejussione dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune di Coriano, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con solo rilievo dell'inadempimento.  
Altresì il concessionario, al momento del rilascio della concessione, dovrà esibire apposita copertura assicurativa RCT/RCO dell'importo minimo di €. 1.000.0000,00 inerente l'attività svolta. La mancata presentazione sia della polizza fidejussoria che della copertura assicurativa RCT/RCO determinerà il mancato rilascio della concessione.
8. La concessione dell'area pubblica in esame è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale secondo il vigente regolamento in materia e relative tariffe.
9. Alla scadenza naturale della concessione il chiosco è da rimuovere con spese a pieno carico del concessionario.

### **TITOLO III – NORME COMMERCIALI**

#### **Art. 10**

#### **Subingressi e Cessazioni**

1. La Concessione è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado.
2. In caso di cessazione dell'attività del titolare, la concessione di occupazione di suolo pubblico può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l'attività del cessante secondo le normative vigenti e solo previo insindacabile nulla-osta scritto dell'Amministrazione Comunale a seguito di verifica dei requisiti alla quale seguirà formale atto del servizio comunale competente.
3. In caso di recesso anticipato l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire il chiosco al proprio patrimonio, previa valutazione del valore di mercato dello stesso.

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

### Art. 11

#### Revoca della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento la rimozione del chiosco a cure e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano.
2. In tal caso l'Amministrazione Comunale concederà al concessionario un termine congruo per la rimozione;
3. La concessione e conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata e diritto alla rivalsa dell'Amministrazione Comunale sulla garanzia di cui all'art. 9, nei seguenti casi:
  - omessa manutenzione del chiosco o uso improprio dell'area concessa e della struttura chiosco, tale che la stessa risulti disordinata o degradata, o che comporti uno stato di degrado con pericolo per la pubblica incolumità;
  - uso improprio e/o difforme della struttura rispetto a quello autorizzato;
  - trasferimento della proprietà, senza che questo venga autorizzato preventivamente dagli uffici comunali;
  - mancato pagamento del Canone patrimoniale per più di una annualità;
  - esecuzione di qualsiasi modifica del chiosco, rispetto al progetto legittimato ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria, senza la prescritta autorizzazione;
  - sospensione dell'attività e non utilizzo del chiosco per un periodo superiore ad un anno. Eventuali deroghe potranno essere concesse per gravi e comprovati motivi;
  - quando l'assegnatario perda i requisiti professionali di cui all'attività di riferimento, (art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. - Legge n. 443/1985, etc.);
  - nel caso di perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
  - nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6.9.2011 (Antimafia) e di quelli di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931 n. 773 e s.m.i.;
  - mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività a seguito di segnalazione delle competenti autorità di controllo;
  - nel caso di rinuncia da parte del titolare;
  - nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dell'art. 14 del presente Regolamento;
4. Le opere realizzate in difformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i., che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi sopra indicate, dovranno essere ripristinate, e saranno soggette alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 20/10/2004 n. 23, e successive modifiche.
5. Alla revoca e/o termine della concessione, le migliorie eseguite dal concessionario, resteranno acquisite al patrimonio comunale senza obbligo di corrispettivo alcuno, e lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.
6. Alla revoca e/o termine della concessione il Concessionario ha tempo 60 gg (naturali e consecutivi) per liberare l'area dalle proprie strutture ad uso delle attività; trascorsi infruttuosamente i 60 gg, si procederà all'acquisizioni delle stesse, che potranno essere a scelta dell'Amministrazione, demolite in idonea discarica, a spese dello stesso concessionario, con possibilità di escussione da parte del Comune della garanzia di cui all'art. 7, od assegnate a nuovo concessionario. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere un termine diverso per la rimozione in sede di revoca.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

8. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

#### **Art. 12**

#### **Obblighi e Responsabilità del Titolare – Concessionario dell'Area**

1. Il titolare – concessionario dell'area è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Sindaco ed al Servizio comunale competente entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione dell'area pubblica provvede la manutenzione ed il decoro dell'area assegnata, del chiosco, degli altri impianti e delle attrezzature, la pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione con l'obbligo di effettuare la pulizia giornaliera svuotamento di tutti i cestini, raccolta delle cartacce e rifiuti abbandonati nelle aree pertinenziali al chiosco.
4. Pagamento TARI e Canone Unico Patrimoniale.

#### **Art. 13**

#### **Obblighi del Comune**

1. Sono a carico del Comune:
  - 1) i lavori di potatura delle piante e delle siepi;
  - 2) il ripristino e la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) dell'impianto d'illuminazione pubblica;
  - 3) la manutenzione impianto di irrigazione del parco, se presente.

#### **Art. 14**

#### **Infrazioni e Sanzioni**

1. I concessionari titolari di attività sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste.
2. L'occupazione abusiva degli spazi e/o strade pubbliche, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Coriano.
3. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
4. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste da leggi vigenti, le violazioni al presente regolamento prevedono una sanzione amministrativa da € 250 ad € 500.